

DISCIPLINARE "TIPO"**PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NEGLI AATTCC****Art. 1**

1. La Regione al fine di conformare e coordinare la programmazione e la pianificazione faunistica-venatoria nel rispetto della L. 157/92, della L.R. n. 10/2004 smi e del Regolamento Regionale Ungulati n. 1/2017 smi approva il presente disciplinare rispetto alla quale ogni ATC dovrà procedere all'approvazione di un proprio disciplinare esecutivo coerente al "Disciplinare Tipo Regionale" per l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo della specie Cinghiale.

Art. 2

1. Il prelievo in selezione è consentito all'interno dell'arco temporale massimo previsto nel Calendario Venatorio dell'anno di riferimento da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).
2. L'ATC nel rispetto della L. 157/92, dell'art. 11-quarterdecies comma 5 della L. 248/2005, della L.R. 10/2004 smi, del Reg. Reg. n. 1/2017 smi e per l'ottenimento degli obiettivi dei piani gestionali e di prelievo stabilisce periodi e modalità operative nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo selettivo del Cinghiale (*lettera c, comma 1, art. 3, R.R. n. 1/2017*) e riconosciuto dalla Regione Abruzzo ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 3 del R.R. n. 1/2017, iscritto o ammesso all'ATC, è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di prelievo dell'ATC e nel disciplinare oltre al rispetto dei periodi e delle modalità operative dallo stesso stabilite.
2. Al fine di rendere sostenibile l'esercizio della caccia di selezione al Cinghiale con gli obiettivi di tutela dell'Orso bruno marsicano e di consolidamento e incremento della sua presenza nel territorio abruzzese, il Dipartimento Agricoltura, su eventuali segnalazioni della Rete di Monitoraggio Orso bruno marsicano del PATOM, d'intesa con gli ATC interessati ed eventualmente con gli Enti gestori dei siti di Natura 2000 può disporre eventuali integrazioni e modifiche anche a carattere temporaneo di misure utili e necessarie alla sostenibilità dell'attività di selezione con la presenza dello stesso.

Art. 4

1. Qualora l'ATC include territori in ZPE, ZPS o nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano, redige opportuna appendice al presente disciplinare concordando la sostenibilità dell'attività con gli enti gestori.

Art. 5

1. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa nel rispetto dei commi 1,2,3, e 6 dell'art. 14 del Reg. n. 1/2017 smi..

2. Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, eccezion fatta per i cani da traccia abilitati e riconosciuti dall'ENCI, che possono essere utilizzati dai conduttori di ausiliari con funzione di cane da traccia in possesso di un attestato rilasciato dagli enti o associazioni che hanno organizzato il corso di formazione (lettera f, comma 1, Art. 3 R.R. 1/2017), esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
3. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del R.R. 1/2017.
4. L'ATC può consentire l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Art. 6

1. L'ATC per l'attuazione della caccia di selezione nel territorio vocato si può avvalere preferibilmente dei capisquadra e/o vice-capisquadra assegnatari i distretti, o di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione assegnatari alle singole zone di caccia al Cinghiale.
2. L'ATC per l'attuazione della caccia di selezione nel territorio non vocato si può avvalere dei di uno o più referenti e relativi vice referenti scelti tra i cacciatori di selezione iscritti all'ATC e non appartenenti ad alcuna squadra assegnataria i una determinata zone di caccia al Cinghiale.
3. L'ATC ha il compito di coordinare l'attività di caccia di selezione con la programmazione e la verifica delle uscite. I cacciatori di selezione devono assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e delle altre attività ed opere gestionali richieste dall'ATC, così come previsto dal Reg. Reg. n. 1/2017 smi, rispetto alla quale, l'ATC stesso si riserva di applicare un opportuno sistema di penalità e premialità, così come previsto all'art. 6 comma, lett. c del Reg. Reg. n. 1/2017 smi.
4. E' obbligo dell'ATC comunicare agli organi di vigilanza Carabinieri Forestali e Polizia Provinciale la pianificazione e la programmazione territoriale della caccia di selezione al Cinghiale.
5. L'ATC, nella programmazione, dovrà prevedere che qualora ci sia la mancata, o negligente, partecipazione da parte dei seleccacciatori alle attività programmate dall'ATC stesso, l'utilizzo dei seleccacciatori che si rendano disponibili per l'ottenimento degli obiettivi che l'ATC stesso si prefissa con i piani di gestione e prelievo anche in deroga al comma 8 dell'art. 7.

Art. 7

1. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice di cui al comma 1 dell'art. 6, collaborano con l'ATC per l'organizzazione del prelievo venatorio di selezione al Cinghiale.
2. I capisquadra e/o i vice-capisquadra, i referenti e i vice devono assicurare:
 - a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i seleccacciatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono referenti;
 - b. efficienza nell'organizzazione dei censimenti e nello svolgimento delle attività di gestione del Cinghiale richieste dall'ATC;
 - c. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;

- d. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
 - e. l'aggiornamento degli abbattimenti eseguiti;
 - f. gestione e manutenzione delle apposite bacheche di macroarea e area non vocata, laddove in funzione.
3. L'ATC può prevedere forme di premialità o di penalità per i capisquadra/vice, referenti e/o singoli selecacciatori nel rispetto del Reg. Reg. 1/2017 smi, eventualmente, anche attraverso un incremento di capi da abbattere a questi assegnati mediante una redistribuzione nel rispetto dei piani di gestione.
 4. L' ATC, nel rispetto del Piano di prelievo, può stabilire per i singoli cacciatori di selezione, assegnati alle zone di caccia, ricadenti in macroarea e in area non vocata, il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; ogni ATC autonomamente stabilirà i criteri con cui ripartire i capi da abbattere.
 5. I capi da abbattere, nelle aree vocate e nelle aree non vocate, sono assegnati dall'ATC ai cacciatori di selezione abilitati, iscritti e ammessi all'ATC stesso.
 6. Le fascette numerate inamovibili da inserire nel Tendine d'Achille dell'arto posteriore del capo immediatamente dopo l'abbattimento sono fornite ad ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo dall'ATC, così come la modulistica per il prelievo in selezione.
 7. Al fine dell'incremento della sicurezza, durante l'azione di caccia di selezione, ogni cacciatore è obbligato ad indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione ad alta visibilità.
 8. Nel rispetto del Reg. Reg. n. 1/2017 smi ogni cacciatore di selezione ammesso al prelievo del Cinghiale dall'ATC ed appartenente alla squadra eserciterà l'attività nella sua zona di caccia mentre, per i selecacciatori non appartenenti alla squadra l'ATC assegnerà, prioritariamente, una zona libera all'interno dell'area vocata, qualora disponibile, altrimenti una zona nel territorio non vocato. L'ATC garantirà l'assegnazione delle zone mediante opportuna programmazione delle attività.
 9. Ogni cacciatore di selezione abilitato al prelievo del Cinghiale iscritto all'ATC inoltra domanda scritta all'ATC (su modulo precompilato) secondo le modalità stabilite dagli stessi ATC; il modulo di richiesta è fornito dall'ATC.
 10. L'assegnazione delle zone di caccia nelle aree vocate e nelle aree non vocate vengono effettuate dall'ATC nel rispetto del Reg. Reg. 1/2017 smi, degli obbiettivi gestionali del'ATC previsti nei piani di prelievo e nel rispetto del presente disciplinare.
 11. Non sono ammesse richieste di assegnazione di zone di caccia ricadenti all'interno di un ATC nelle macroaree delle aree vocate e nelle aree non vocate di un ATC da parte di cacciatori di selezione iscritti ad una squadra di caccia in braccata/girata in un altro ATC abruzzese.
 12. L'ATC potrà stabilire un eventuale ordine di priorità per l'assegnazione delle zone non vocate.

13. Il numero minimo e massimo di assegnazione dei cacciatori di selezione alle ZC delle aree vocate, sono stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATC prima dell'avvio della caccia di selezione.
14. Nell'area non vocata:
 - a. da parte dell'ATC non si applica alcuna limitazione quantitativa nell'assegnazione a ciascun selecciatore dei capi da abbattere;
 - b. i capi di cui alla lettera precedente sono assegnati senza distinzione in sesso e classi di età.
15. L'ATC farà delle verifiche periodiche al fine di verificare l'attuazione dei piani di prelievo in attuazione del Reg. Reg. 1/2017 smi, del presente disciplinare e dei sistemi di penalità e premialità predisposti dall'ATC stesso al fine dell'ottenimento degli obiettivi preposti.
16. Nel caso in cui in una ZC di macroarea non operino selecciatori iscritti alla squadra assegnataria della medesima, l'ATC provvede ad assegnare a questa un opportuno numero di selecciatori che si rendano disponibili ed in grado di garantire gli obiettivi gestionali.
17. L'ATC suddivide le ZC delle aree vocate e ogni zona non vocata in "sottozona" di caccia al Cinghiale; l'estensione di ogni sottozona varia in relazione alle caratteristiche ambientali e di copertura vegetale, di norma tra 2 e 500 ettari.
18. L'esercizio della caccia di selezione da parte del selecciatore si svolge all'interno delle sottozone della ZC e delle sottozone dell'area non vocata secondo la pianificazione e programmazione dell'ATC.

Art. 8

1. È fatto divieto di sparare da o in altre sottozone diverse da quella in cui il cacciatore si è registrato per l'uscita di caccia.
2. L'ATC dovrà garantire un sistema per la registrazione dell'"uscita di caccia" che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - Data;
 - Nome e cognome; ora di registrazione (o di comunicazione in caso di sistema informatico) dell'uscita;
 - Sottozona n...;
 - Modello e targa auto (nel caso più persone utilizzano lo stesso mezzo va specificato);
 - Firma uscita e rientro (vale la comunicazione in caso di sistema informatico);
 - Solo in caso di abbattimento del cinghiale segnalare il capo abbattuto o ferito e il n. di colpi esplosi;
 - Nell'utilizzo del sistema informatico, l'accesso deve essere consentito anche agli organi di vigilanza.
3. Prima di iniziare l'azione di caccia in selezione il cacciatore deve obbligatoriamente registrare la propria "uscita di caccia" secondo i sistemi stabiliti dall'ATC quali:
 - la bacheca di riferimento;

- sistema informatico;
- tesserino fornito dall'ATC per la caccia di selezione.

La registrazione del cacciatore di selezione nella bacheca/sistema informatico o il rilascio del tesserino per la caccia di selezione valgono quale autorizzazione per svolgere la caccia di selezione.

- Una volta registrata l'uscita il cacciatore non può abbandonare in alcun modo la sottozona (o quadrante) a cui si è registrato senza prima aver effettuato una nuova comunicazione/registrazione alla bacheca o al sistema informatico;
- E' considerata "uscita di caccia" sia l'uscita condotta all'alba, sia quella al tramonto; ovvero in una giornata di caccia è possibile realizzare due uscite di caccia. L'uscita di caccia all'alba termina alle ore 9.00.
- La prenotazione presso le bacheche o il sistema informativo può essere effettuata a partire da due ore prima dell'alba per le uscite mattutine e due ore prima del tramonto per le uscite serali. I singoli orari, nel rispetto dell'arco temporale, sono definiti dagli ATC in base alle proprie esigenze.
- Gli ATC in attesa di adottare un sistema informativo per la registrazione e la comunicazione delle uscite, in alternativa alle bacheche, possono utilizzare un tesserino per la caccia di selezione previa calendarizzazione delle uscite da comunicare alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri Forestali:
- In caso di particolari situazioni di rischio potenziale e reale di danneggiamento alle coltivazioni l'ATC può richiedere ad un cacciatore di selezione di operare il prelievo in una sottozona diversa. La comunicazione è concordata preventivamente anche con il caposquadra/vice e/o referente.
- Nella caccia di selezione il tiro deve essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato raggiungimento del bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto.
- Gli spostamenti all'interno della sottozona assegnata e il raggiungimento dei siti fissi di appostamento e di sparo devono essere realizzati con arma scarica e in custodia.
- Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale anche il materiale e i documenti forniti dall'ATC.
- Nel caso di ferimento del capo, il capo è considerato abbattuto, e il cacciatore deve:
 - attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di lasciare la postazione fissa;
 - recarsi sull'*anschluss* dove dovrà essere posizionato un oggetto visibile e ben riconoscibile a distanza (fazzoletto, nastro ad alta visibilità, ecc.);

- c. limitare la ricerca del capo ferito e dei segni di caccia solo agli spazi aperti e con buona visibilità circostanti l'*anschluss* e per un raggio massimo di 100 metri dallo stesso. La ricerca non deve mai compromettere l'eventuale e successiva azione del cane da traccia;
 - d. contrassegnare il punto di ingresso del capo ferito nel bosco o in ogni altro ambiente chiuso (dove l'azione di ricerca dovrà terminare) e immediatamente attivare il Servizio di recupero del capo ferito contattando l'RCS, o il vice RCS o gli agenti di Polizia Provinciale che forniranno le indicazioni e i numeri di telefono utili a contattare i conduttori di cani da traccia.
13. Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:
- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
 - b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore, inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola con l'ausilio del rilevatore biometrico delle informazioni rimanenti (età in mesi dalla mandibola, peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
 - c. comunicare al caposquadra e/o vice e al referente e/o vice l'abbattimento.

Art. 9

1. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Per le indagini trichinoscopiche ogni seleggiatore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l'intera corata dell'animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all'ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all'ATC.
3. I capisquadra e/o vice e i referenti e/o vice dovranno consegnare all'ATC su richiesta tutte le informazioni e/o documenti dallo stesso richiesti entro 72 ore dalla richiesta.
4. E' vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato nominativamente per il periodo indicato o nei periodi e nei giorni indicati dall'ATC. L'ATC può sospendere la caccia di selezione per motivi gestionali quali censimenti ungulati e/o minuta selvaggina stanziale e/o migratoria, per prove cinofile, o per quanto altro riterrà necessario.
5. Entro la data di validità del Piano di prelievo, o in alternativa nella data stabilita annualmente dall'ATC, ogni cacciatore di selezione con capo assegnato e non ancora abbattuto deve riconsegnare all'ATC le fascette inamovibili non utilizzate.

6. Nel caso in cui un cacciatore dopo 15 uscite di caccia non abbia realizzato alcun prelievo, l'ATC insindacabilmente può, sentito l'RCS, riassegnare tutto il piano di prelievo o un'aliquota dello stesso ad altro cacciatore in attuazione del disciplinare e delle modalità operative stabilite dall'ATC.
7. I cacciatori di selezione, qualora si rendessero responsabili di comportamenti illeciti, sia con riferimento alla vigente normativa venatoria sia con riferimento alle disposizioni del presente disciplinare saranno sottoposti a procedimento sanzionatorio. Per quanto concerne le competenze dell'ATC, saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Comitato di gestione dell'ATC per i provvedimenti di competenza.
8. Nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico, (lett. h, comma 1, art. 3 del reg. reg. 1/2017 smi) i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori/selecacciatori.
9. L'ATC ha l'obbligo di segnalare alla polizia Provinciale le persone autorizzate nominativamente ed assegnatari di fascette;
10. L'ATC può richiedere una quota di iscrizione per l'esercizio della caccia di selezione nel rispetto della L. 10/2004 smi e dei relativi statuto.

NB: per i riferimenti normativi delle disposizioni di cui al presente disciplinare si rimanda a i contenuti del Regolamento Regionale n. 1/2017.

ALLEGATO 1

Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'Orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei SIC con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al Calendario Venatorio regionale 2017-2018

- I. Modifica delle cartografie riportanti le sottozone per la caccia di selezione (v. art. 26) per il posizionamento dell'operatore in caccia di selezione, con eliminazione di tutte le sottozone non adeguate per l'appostamento fisso, ovvero tutte le celle in cui si ha più del 50% occupato da tipologie vegetazionali "chiuse" bosco/macchia/arbusteto. Possono essere individuati anche punti fissi dove posizionare le altane.
- II. Indicazione a priori, ed in accordo con il PNALM, o l'Ente gestore del SIC "Orso", delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione.
- III. Eventuale sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno se richiesti dall'Ente Parco per la ZPE o all'Ente gestore del SIC Orso; nel mese di giugno l'intervento in caccia di selezione potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta di intervento a causa di danneggiamenti in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco o all'Ente gestore del SIC Orso ed accertamento dell'assenza dell'orso nei pressi della zona danneggiata.
- IV. Sospensione della caccia di selezione su segnalazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso", in caso di zone particolarmente sensibili o in cui venga segnalata la presenza dell'Orso; l'ATC in questi casi provvede automaticamente alla sospensione della caccia di selezione con tempestiva comunicazione a tutti i seletcacciatori di interdizione delle sottozone indicate.
- V. Riattivazione del prelievo nelle sottozone al punto IV. solo su indicazione del PNALM o dell'Ente gestore del SIC "Orso".
- VI. Il cacciatore che opera nella ZPE e nella ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è obbligato, oltre alla registrazione delle uscite di caccia nelle bacheche (v. art. 29) a comunicare preventivamente la propria posizione tramite email (o altro metodo concertato) inviata all'ATC e al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso".
- VII. L'elenco con i nominativi, gli indirizzi di residenza ed i recapiti telefonici dei cacciatori di selezione operanti in ZPE e ZPC del PNALM o nei SIC "Orso" è comunicato prima dell'avvio della caccia di selezione agli organismi di controllo (Regione, Polizia Provinciale, Sorveglianza PNALM, Carabinieri Forestali).
- VIII. È fatto obbligo al cacciatore di selezione di segnalare al PNALM o all'Ente gestore del SIC "Orso" l'eventuale avvistamento di esemplari di Orso.
- IX. È fatto obbligo all'ATC informare il PNALM o l'Ente gestore del SIC "Orso" di eventuali positività patologiche riscontrate tramite le analisi sanitarie obbligatorie sui cinghiali abbattuti.